

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1552

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SANTORI

Aumento del trattamento minimo di pensione per i coltivatori diretti, i coloni, i mezzadri e gli imprenditori agricoli a titolo principale

Presentata il 12 settembre 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'indagine sui consumi delle famiglie condotta annualmente dall'Istituto nazionale di statistica, che offre il riferimento per la valutazione del fenomeno della povertà e della esclusione sociale, indica in circa 900 mila lire mensili la linea di povertà relativa.

Le associazioni pensionati del lavoro autonomo in agricoltura, facendo anche riferimento a tale indagine, hanno richiamato l'attenzione sull'attuale importo pensionistico al minimo per gli agricoltori, che è pari a 738.900 lire.

I dati statistici dimostrano in modo inequivocabile che il comparto agricolo ha vissuto e tuttora vive una crisi strutturale che non ha avuto e non ha uguali in nessun altro settore.

Basti evidenziare che nel 1946 gli addetti erano oltre il 40 per cento della

popolazione nazionale, mentre oggi i professionali, occupati a tempo pieno, si riducono a poco più del 4 per cento.

A fare maggiormente le spese di tanta rivoluzione, sono stati principalmente i piccoli proprietari coltivatori diretti, i mezzadri, i coloni e gli imprenditori agricoli a titolo principale.

Il ridimensionamento e la ristrutturazione del settore agricolo è una conseguenza evolutiva che ha trasformato, dal dopoguerra ad oggi, l'Italia da Paese ad economia povera, prevalentemente agricola, a Paese avanzato, moderno e industrializzato, annoverandolo fra i sette grandi del mondo.

L'agricoltura, purtroppo, ha beneficiato in minima parte dell'apporto di ricchezza conseguente alla industrializzazione ed al boom economico degli scorsi decenni.

La categoria agricola, che ha fornito le braccia dei suoi giovani per la crescente attività industriale, favorendone lo sviluppo dell'industria stessa, ne ha però subito la politica che, per favorire le sue esportazioni, spesso ha generato anomala concorrenza, penalizzando l'economia agricola, dovuta a produzioni agricole estere introdotte in Italia quale scambio con i prodotti industriali.

Infine, la globalizzazione favorisce l'industria e penalizza l'agricoltura tradizionale fino a quando, livellando i prezzi, non si livellano anche i costi per quelle imprese, come le imprese agricole, che, a differenza di quelle industriali, non possono trasferire le loro « fabbriche » nei Paesi sottosviluppati ove è basso il costo della manodopera.

Ma cosa succederebbe se anche i nostri agricoltori, come fanno molte industrie, potessero e decidessero di trasferire la loro attività in altre parti del mondo, abbandonando le loro aziende come fanno alcuni industriali che abbandonano le loro fabbriche e licenziano gli operai scaricandone gli oneri sociali sulla collettività?

Le mura e le ciminiere delle fabbriche abbandonate al degrado deturpano il paesaggio, ma ben più grave ed irreversibile sarebbe il degrado dell'ambiente e del paesaggio se i coltivatori abbandonassero il territorio del quale sono da secoli gestori e custodi.

Non sempre la collettività e, di conseguenza, il mondo politico riconoscono ai veri attori dell'ambiente ed ai produttori degli indispensabili salubri alimenti, il loro importante ed insostituibile ruolo. E, per questo, non sempre le risposte delle pubbliche istituzioni sono adeguate alle reali esigenze.

Ciò vale in tutti i campi, ad iniziare dalla difesa della tipicità delle nostre pregiate produzioni agricole e dei loro prezzi i quali, detratti i costi sempre crescenti, rappresentano la spesso inadeguata retribuzione dei lavoratori dei campi.

I risultati della ricerca scientifica e l'applicazione delle nuove tecnologie, favoriscono la quantità e la qualità delle produzioni agricole e il conseguente mi-

gliore risultato economico, ma essi non sono sufficienti, però, nelle situazioni in cui non è possibile ottimizzare le strutture aziendali per ridurre i costi o riconvertire le produzioni per adeguarsi alle nuove esigenze di mercato, e garantire la sopravvivenza alle aziende stesse.

I soggetti giovani, costretti ad abbandonare l'attività agricola per l'inadeguato reddito, nonostante la notevole disoccupazione giovanile, trovano, essendo disponibili a qualsiasi lavoro, facilmente occupazione in altri settori.

Gli anziani, che pur svolgono ancora una preziosa attività di presidio del territorio, privi del reddito aziendale, dopo aver lavorato una vita intera, servito il Paese, in guerra ed in pace, versati decenni di contributi assicurativi, devono adattarsi a sopravvivere, nella maggior parte dei casi, con una pensione di 738 mila lire mensili, ben al di sotto del limite minimo di sopravvivenza e molto vicina alle 659.650 lire dell'assegno sociale concesso a coloro che non hanno mai versato alcun tipo di contributo assicurativo.

Oggi non sono pochi gli anziani che, nell'intento di integrare la loro modestissima pensione, continuano a condurre, spesso con metodi superati ed irrazionali, appezzamenti di terreni in proprietà ed in affitto. Si tratta di una situazione che non facilita l'ampliamento ed il consolidamento di nuove imprese, economicamente valide, gestite da giovani secondo gli indirizzi indicati dall'Unione europea e dal Governo e favoriti dal regolamento (CEE) n. 2079/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, e dalle leggi n. 441 del 1998 e n. 57 del 2001.

Creare le condizioni migliori per l'insediamento dei giovani in agricoltura, rendendo disponibile anche il terreno ancora trattenuto dagli anziani, è quanto mai opportuno nell'interesse generale del Paese, tenendo conto dell'ormai consolidata inversione di tendenza che vede i giovani migliori fare la scelta di non più abbandonare l'agricoltura, quando ne riscontrano le condizioni economiche.

L'intervento nei confronti degli anziani deve essere quindi inteso, come prevede il

citato regolamento (CEE) n. 2079/92, non solo come un intervento di carattere sociale, ma soprattutto, come stimolo alla riconversione, all'ammodernamento ed al ringiovanimento della nostra agricoltura per renderla competitiva e concorrenziale sui mercati mondiali.

Per le considerazioni in premessa, ma anche per un giusto riconoscimento dovuto a cittadini anziani meritevoli della massima considerazione per il loro vissuto di lavoro e di esperienza e quali portatori di autentici valori, si prega gli onorevoli colleghi di voler valutare con benevola attenzione la seguente proposta di legge.

Essa tende, limitatamente ai trattamenti pensionistici in essere ed a quelli futuri, fino al riordino definitivo del sistema e per i titolari con basso reddito, ad attribuire loro un assegno mensile pari ad un terzo del trattamento minimo.

Il Parlamento europeo e la Commissione dell'Unione europea, a conclusione dell'« Anno europeo delle persone anziane e della solidarietà », hanno raccomandato ai Paesi membri l'introduzione di un reddito minimo garantito al fine di evitare agli anziani forme di esclusione sociale.

Per quanto riguarda l'onere relativo all'attuazione della legge, dobbiamo intanto rimarcare che se il settore agricolo, soggetto a crisi strutturale, che ha espulso in meno di cinquanta anni il 90 per cento dei suoi addetti, avesse potuto usufruire degli ammortizzatori sociali, come il comparto industriale, quali cassa integrazione, assegni di disoccupazione e prepensionamento, la collettività si sarebbe dovuta

fare carico di svariate centinaia di miliardi di lire.

Oggi la gestione previdenziale dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, è caratterizzata da un rapporto negativo tra numero di pensionati, pari a circa 2.000.000, e iscritti, pari a 700.000. In questa ottica si calcola che per portare tali pensionati al di sopra della soglia di povertà, la spesa totale a carico dello Stato è stimata in circa 400 miliardi di lire.

È opportuno, inoltre, rilevare che la gestione dell'Istituto nazionale di previdenza sociale per i coltivatori diretti, ovviamente passiva per il forte calo della popolazione rurale che genera l'anomalo rapporto di tre pensionati per ogni attivo, essendo l'età media dei titolari di pensioni di vecchiaia di 76 anni, tende a migliorare per ovvie cause fisiologiche e per l'inserimento di nuove unità attive sostitutive, per cui è possibile, almeno in parte, assorbire i maggiori oneri dai risparmi di gestione.

Si è consapevoli della necessità di alleggerire l'onere del « sistema pensione » in Italia, ma si evidenzia che se l'età media degli attuali pensionati delle altre categorie fosse a livello dei coltivatori diretti, la situazione finanziaria sarebbe ben diversa.

La presente proposta di legge si compone di 4 articoli: l'articolo 1 stabilisce l'ambito di applicazione, l'articolo 2 reca norme sull'assegno integrativo, l'articolo 3 stabilisce la decorrenza del beneficio ed, infine, l'articolo 4 ne prevede la copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Ambito di applicazione).

1. I coltivatori diretti, i coloni, i mezzadri e gli imprenditori agricoli a titolo principale, titolari di pensione ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni, di importo pari o superiori al trattamento minimo, hanno diritto, a domanda, ad un assegno integrativo mensile fino a concorrenza dell'importo del trattamento minimo aumentato di un terzo.

ART. 2.

(Assegno integrativo).

1. L'assegno integrativo di cui all'articolo 1 è reversibile ed aggiuntivo, nei limiti previsti dal medesimo articolo, all'importo in pagamento, non è assorbibile dall'integrazione al minimo, è escluso dal computo dei redditi previsti dall'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni, è soggetto alla perequazione automatica ed è parte integrante del trattamento di pensione.

ART. 3.

(Decorrenza).

1. Il beneficio di cui alla presente legge decorre dal mese successivo alla presentazione, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, della relativa domanda e costituisce condizione di diritto acquisito fino alla data di entrata in vigore della normativa di riordino del sistema pensionistico.


ART. 4.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 400 miliardi annue, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0010010